

**MODELLO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA**  
**(richiamato nel Bando alla lettera F punto 'iv' delle premesse)**

Spett.le  
**Antichi Pellettieri S.p.A. in Liquidazione  
e in Concordato Preventivo**  
Via Govi n. 25 – Cavriago (RE)  
Codice Fiscale 04271670962

[•], lì [•]

**FIDEIUSSIONE NR. [•]**

PREMESSO CHE

- A. a esito di procedura di selezione competitiva *ex artt.* 182 e 107 Legge Fall. indetta da Antichi Pellettieri S.p.A. in Liquidazione e in Concordato Preventivo (nel prosieguo, “**AP**” o la “**Procedura**”) — con bando di gara pubblicato per estratto sui quotidiani “Il Sole 24 ore” e “Financial Times” nonché sul sito web di AP “www.antichipellettieri.it”, sul portale “www.fallimentireggioemilia.com” e sul Portale delle Vendite Pubbliche (P.V.P.) “hiips://pvp.giustizia.it/pvp/” in data 17 maggio 2019 (il “**Bando**”) — per la vendita di quota di partecipazione nella Baldinini S.r.l. (società iscritta al Registro Imprese di Forlì-Cesena al numero di codice fiscale 01727100404) (la “**Baldinini**”) del valore di nominali Euro 55.800 pari al 60% del capitale sociale della stessa (la “**Quota**”), è risultata aggiudicataria definitiva la [NOME ACQUIRENTE], società iscritta al Registro Imprese di [•] al numero di codice fiscale [•] (“**[NOME ACQUIRENTE]**”);
- B. la Quota è stata posta in vendita, e sarà compravenduta, con godimento a far data dall’esercizio sociale 2012, così intendendosi compreso nell’oggetto dell’acquisto, anche e in particolare, il credito litigioso individuato come segue: la Procedura vanta nei confronti della Baldinini il credito portato dalla sentenza n° 348/2013 del Tribunale di Bologna che, in accoglimento di relativa domanda giudiziale promossa dalla Antichi Pellettieri S.p.A., ha condannato la Baldinini al pagamento in favore della prima dell’importo di Euro 3.604.408,80, oltre interessi, a titolo di distribuzione del *pro quota* 60% degli utili dell’esercizio 2012; rigettato dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza n° 746/2017 l’appello proposto dalla Baldinini, la stessa ha ricorso in cassazione e il giudizio è attualmente pendente avanti alla Corte di Cassazione al R.G. n° 11978/2017; nel corso del 2017 la Baldinini ha distribuito ai soci la somma di Euro 1.000.000 a titolo di acconto sugli utili dell’esercizio 2012, quindi in specie versando alla Procedura il relativo *pro quota* 60% pari a Euro 600.000 (seicentomila/00);
- C. in relazione al detto credito litigioso, la disciplina della compravendita della Quota - di cui al Bando - dispone che nel caso in cui il giudizio di cassazione citato ribaltasse la decisione dei due gradi di merito e qualora la Baldinini avesse a pretendere dalla Procedura la restituzione dell’importo di Euro 600.000 versatole a titolo di acconto sul *pro quota* 60% degli utili dell’esercizio 2012, l’acquirente della Quota si faccia carico, in luogo della Procedura, di tale obbligo di pagamento alla Baldinini;
- D. la disciplina di cui al Bando dispone altresì che, a garanzia dell’adempimento dell’obbligo di pagamento citato alla lettera ‘C’ che precede, l’acquirente della Quota è tenuto a consegnare in mani dei Liquidatori Giudiziali di AP, contestualmente alla stipula dell’atto notarile di compravendita della Quota, una fideiussione emessa da primario istituto bancario italiano (la “**Garanzia**”), in favore della Procedura, per l’importo massimo di Euro 600.000 (seicentomila/00), con scadenza allo spirare del termine di tre anni dalla stipula dell’atto notarile di compravendita della Quota e con

**MODELLO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA**  
**(richiamato nel Bando alla lettera F punto 'iv' delle premesse)**

clausola dagli effetti c.d. “*extend or pay*” qualora, alla scadenza dei tre anni, sia ancora pendente il rischio per la Procedura di dover restituire alla Baldinini l’importo di Euro 600.000,00 oggetto della Garanzia;

- E. pertanto [NOME ACQUIRENTE], in vista del proprio acquisto della Quota mediante relativo atto notarile di compravendita stipulando in data odierna fra la stessa e la Procedura (il “**Closing**”), e segnatamente al fine di adempiere al proprio obbligo di consegna della Garanzia in mani dei Liquidatori Giudiziali di AP contestualmente al detto Closing, ha richiesto alla nostra Banca, la quale dal canto suo ha aderito alla richiesta, di rilasciare la presente fideiussione in favore della Procedura (di seguito, anche la “**Beneficiaria**”);

TUTTO CIÒ PREMESSO

d’ordine e nell’interesse di [NOME ACQUIRENTE] (in tale qualità, l’“**Ordinante**”), con la presente la sottoscritta [NOME BANCA], con sede legale e Direzione Generale in [●], via [●] [la “**Banca**”], rappresentata in questo atto da [●], nato a [●] il [●], in qualità di [●], presta in via irrevocabile fideiussione a favore della Beneficiaria per l’importo massimo di Euro 600.000,00 (seicentomila/00) (il “**Massimale**”), a garanzia dell’adempimento dell’eventuale obbligazione di pagamento a carico di [NOME ACQUIRENTE] sopra indicata alla lettera ‘C’ delle premesse. La presente garanzia fideiussoria (la “**Garanzia**”) è regolata dalle disposizioni che seguono.

1. In forza della presente Garanzia, la nostra Banca si impegna irrevocabilmente a versare alla Beneficiaria, nei limiti del Massimale, entro il decimo giorno bancario successivo alla data di ricevimento da parte della nostra Banca di una relativa richiesta della Beneficiaria di pagamento di questa Garanzia (la “**Richiesta Di Pagamento**”), l’importo che in tale Richiesta Di Pagamento la Beneficiaria ci indicherà – sotto la sua responsabilità – come importo dovuto dall’Ordinante alla Beneficiaria in forza dell’obbligazione di pagamento sopra indicata alla lettera ‘C’ delle premesse, corredata da copia dei seguenti documenti:
  - (i) la sentenza della Corte di Cassazione che, nel decidere il giudizio ivi rubricato al R.G. n° 11978/2017, abbia accolto il ricorso presentato dalla Baldinini in impugnazione della sentenza n° 746/2017 della Corte di Appello di Bologna e così quindi ribaltato la decisione dei precedenti due gradi di merito;
  - (ii) una comunicazione scritta della Baldinini alla Procedura in cui la prima, in forza della sentenza della Corte di Cassazione eventualmente a sé favorevole come appena detto al punto (i), abbia a richiedere alla seconda il pagamento in restituzione dell’importo di Euro 600.000 versato – come sopra detto alla lettera ‘C’ della premesse – nel corso del 2017 dalla stessa Baldinini alla stessa Procedura a titolo di acconto sugli utili dell’esercizio 2012.
2. Nel caso di escussione di questa Garanzia secondo le modalità qui previste, la nostra Banca fin d’ora rinuncia irrevocabilmente (i) al beneficio della preventiva escussione dell’Ordinante e (ii) ad ogni altro possibile tipo di eccezione, salva soltanto la “*exceptio doli*”.
3. La presente Garanzia resterà in vigore sino alla sua scadenza fissata allo spirare del termine di 3 (tre) anni dalla data del Closing (il “**Termine**”), salvo quanto previsto alle seguenti clausole 4 e 5.
4. Questa Garanzia avrà a estinguersi anticipatamente rispetto al Termine, qualora e nel momento in cui, in pendenza del Termine, venga meno il rischio per la Procedura di

**MODELLO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA**  
**(richiamato nel Bando alla lettera F punto 'iv' delle premesse)**

dover restituire alla Baldinini l'importo di Euro 600.000,00 oggetto della Garanzia e ciò vuoi (i) perché il giudizio di cassazione avrà avuto esito favorevole per la Procedura, vuoi (ii) perché gli organi sociali della Baldinini avranno preso una deliberazione di definitiva assegnazione ai soci di quanto agli stessi proporzionalmente corrisposto nel 2017 a titolo di acconto sugli utili dell'esercizio 2012 o anche una deliberazione recante tale medesimo effetto, vuoi (iii) perché la Baldinini avrà rilasciato alla Procedura una relativa dichiarazione liberatoria per la Procedura stessa. Il verificarsi di una delle tre ipotesi dovrà essere documentato a questa Banca, mediante comunicazione scritta a cura dell'Ordinante con copia alla Beneficiaria e/o mediante comunicazione scritta a cura della Beneficiaria con copia all'Ordinante.

5. Nel caso in cui entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della scadenza del Termine, e sempre che a quel momento fosse ancora pendente il rischio per la Procedura di dover restituire alla Baldinini l'importo di Euro 600.000,00 oggetto della Garanzia, la Procedura richieda per iscritto alla nostra Banca di prorogare il Termine per un ulteriore triennio, la validità ed efficacia della presente Garanzia potrà essere estesa per un ulteriore triennio; e così ugualmente fino alla conclusione della Procedura e fintanto che il suddetto rischio sia pendente. Qualora la nostra Banca non abbia a concedere anche solo una di dette proroghe del Termine, essa sarà tenuta a pagare immediatamente alla Procedura l'importo di Euro 600.000,00 oggetto della Garanzia.
6. Decorsi 30 (trenta) giorni dallo spirare del Termine (eventualmente prorogato ai sensi della clausola 5 che precede) senza che sia pervenuta alla nostra Banca una Richiesta Di Pagamento, la presente Garanzia diverrà automaticamente priva di qualsiasi efficacia e la nostra Banca, indipendentemente dalla sua restituzione, si intenderà liberata a tutti gli effetti di legge.
7. Qualsiasi Richiesta Di Pagamento della presente Garanzia, così come qualsiasi altra comunicazione della Beneficiaria alla nostra Banca relativa a questa Garanzia, dovrà essere effettuata per iscritto, a firma del legale rappresentante della Beneficiaria, ed inviata alla nostra Banca, con contestuale invio in copia all'Ordinante, per mezzo di posta elettronica certificata.  
Qualsiasi comunicazione da parte dell'Ordinante alla nostra Banca in relazione a questa Garanzia, dovrà essere effettuata per iscritto, a firma del legale rappresentante dell'Ordinante, ed inviata alla nostra Banca, con contestuale invio in copia alla Beneficiaria, per mezzo di posta elettronica certificata.  
Tutte le comunicazioni in relazione a questa Garanzia saranno validamente effettuate soltanto se in forma scritta ed inviate ai seguenti rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata:
  - per la Banca, all'attenzione di [●], p.e.c. [●];
  - per l'Ordinante, all'attenzione di [●], p.e.c. [●];
  - per la Beneficiaria, all'attenzione di [●], p.e.c. [●];
8. La presente garanzia è soggetta al diritto italiano e per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Reggio Emilia.

[●]